

Cos. [redacted] / 2013

n. R.Es. [redacted] / 2009

Il G.E.,

vista l'istanza di sospensione presentata da [redacted] ex art. 20 l. n. 44/1999,

vista la comunicazione del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 20 co. 71. n. 44/1999;

visto il parere favorevole ivi espresso dal P.M.,

letto 20 co. 4 e 71. n. 44/1999, *considerato che non vi è alcuna opposizione del GE nelle sospensioni e che, pertanto, ne riprende l'aulazione di credito.*
SOSPENDE la procedura esecutiva per la durata di 300 giorni,

DISPONE che il delegato sospenda le attività di vendita

Rinvia per la verifica delle sorti della procedura all'udienza del 18/2/2014 ore 9

Si comunichi alle parti, al delegato ed al P.M.

Cosenza, 18.2.2013

TRIBUNALE DI COSENZA
Depositato in [redacted] a [redacted]
il 9 FEB. 2013.
Il Cancelliere
[redacted]

Il G.E.
[Signature]

*per entrata copia e rimborso
per rimborso delegato
20/2/13
C. [redacted]*